

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO – FINANZIARIA** **Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del CCRL Area Enti Locali 1.8.2002**

Il testo dell'ipotesi d'accordo decentrato integrativo (allegato A), avente a oggetto l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività riferito all'anno 2012, è stato siglato dalle parti negoziali di secondo livello (delegazione trattante per la parte pubblica e soggetti sindacali di cui all'articolo 12, comma 2, del CCRL 7.12.2006) in data 23.05.13.

In data 29.12.2012 era stata approvata la deliberazione giunta n. 560 relativa alla quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2012 (Fondo 2012) ai sensi degli artt. 20 del CCRL 1.8.2002, 24 e 25 del CCRL 26.11.2004, che evidenziava una disponibilità pari a Euro 9.299.490,92 (allegato B); il calcolo è stato effettuato, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L.122/10, tenendo presente che il fondo non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, e con una riduzione proporzionale al numero presunto del personale in servizio alla data del 31/12/2012.

In data 15.03.2013 è stata approvata la deliberazione giunta n. 90 per la rideterminazione della quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2012, avendo il dato definitivo del personale in servizio alla data del 31/12/2012, e potendo così effettuare la riduzione corretta, per cui l'importo definitivo risulta essere pari a 9.257.135,79 euro.

Nell'ipotesi di accordo si è ritenuto per l'anno in discorso di incrementare il "Fondo per lo straordinario" di una quota pari all'1% delle risorse di cui all'art. 20, pari a euro 9.789,44 come previsto dall'art. 17 comma 10 del C.C.R.L. dd. 01/08/2002. Tale incremento non ha possibilità di consolidamento nel fondo e gli eventuali risparmi riconfluiranno nelle risorse dell'art. 20 del C.C.R.L. dd. 1/8/2002.

Nell'accordo, inoltre, è stato stabilito che per il 2012 vengano prorogati gli effetti del contratto decentrato integrativo dd. 03.02.2011, in attesa che le parti convengano su un sistema di valutazione, che consenta di dare attuazione ai principi del D.Lgs. n. 150/2009 e alla normativa regionale intervenuta in materia, che verrà progressivamente avviato nel corso del 2013, sulla base della proposta di parte datoriale, inviata in informazione alla RSU e alle OO.SS., contestualmente all'Accordo in questione, e sulla quale un gruppo di lavoro interno all'Ente e interaree, assieme a stagisti e tirocinanti, ha lavorato, sulla base di esperienze consolidate, a livello internazionale, da decenni, per renderlo adatto alla variegata molteplicità di profili e ambiti lavorativi del Comune di Trieste e farne un prodotto tipico.

L'ipotesi di contratto decentrato integrativo definisce e approva l'utilizzo analitico del Fondo 2012 sulla base dei criteri già concordati con il CCDI dd. 03.02.11 che vengono modificati limitatamente ad alcuni punti :

- Lett. A) Vengono confermati i criteri per l'erogazione della indennità di turno, reperibilità, orario notturno, maneggio valori e rischio, già stabiliti con le precedenti contrattazioni decentrate integrative.
  
- Lett. B) Vengono riproposti i criteri di distribuzione dei compensi incentivanti i lavori disagiati, già previsti nell'accordo decentrato 03.02.11, con l'introduzione di una nuova categoria nel disagio per attività parzialmente all'esterno e nel disagio nell'ambito socio-educativo, compensata da una riduzione di spesa nel disagio orario previsto negli anni precedenti, in considerazione della

rilevata maggiore aderenza di tali disagi al più generico disagio orario, finora erogata. La spesa presunta per tali adeguamenti ammonta a Euro 31.099,20.

- Lettera C)

Viene espressamente dichiarato che il compenso in questione è incompatibile con il compenso per disagio orario.

Oltre alle tre tipologie di compensi previsti per compensare specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie D, PLB e PLC, che non abbia l'incarico di Posizione Organizzativa, si è previsto un nuovo scaglione di detta indennità, introducendo il nuovo importo di euro 2000,00 da erogare ai dipendenti che coordinano più di 30 dipendenti; la spesa presunta per tali adeguamenti ammonta a Euro 9100,00; si è poi aumentato l'importo da erogare per le responsabilità specifiche previste dall'art.30, comma 2 del CCRL 2006, in considerazione dell'aumentato carico di lavoro, in assenza quasi totale di turn over, portandolo da 200,00 a 300,00 euro annue da calcolarsi con la medesima metodologia prevista per la responsabilità per le categorie D, PLB e PLC; la spesa presunta per tali adeguamenti ammonta a Euro 39.059,45.

IL DIRETTORE  
(Romana MEULA GOBET)